



**CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA**

**CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO DEL CENTRO SPORTIVO IN LOCALITÀ
PADILE.**

TRA

Il Comune di Gardone Val Trompia (C.F. 00304530173), per il quale interviene _____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Gardone Val Trompia, di seguito individuato come "Comune" o come "sponsee";

E

La Società/la Ditta/l'Associazione

[denominazione e ragione sociale per esteso dello sponsor]

Rappresentata dal/la

Sig./ra _____ nato/a _____ il _____

In qualità di _____

Con sede legale in _____

Codice fiscale _____

P.Iva _____

Numero di iscrizione alla Camera di

Commercio _____

Numero telefonico _____

E-mail _____

Pec _____

Codice di fatturazione _____

Di seguito individuato come "Società" / "Ditta" / "Associazione" o come "sponsor".

Entrambe di seguito individuate/i anche come "le parti";



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

PREMESSO

- che è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere a coprire parzialmente i costi dell'intervento di manutenzione straordinaria del campo da calcio del centro sportivo sito in via Padile n. 78 tramite contratti di sponsorizzazione;
- che l'art. 43, comma 1, della L. 449/97 prevede che *"Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile"*;
- che in tali rapporti il Comune è destinato a svolgere il ruolo di soggetto sponsorizzato, ossia di "sponsee";
- che per reperire tali sponsorizzazioni il Comune ha pubblicato un avviso pubblico di ricerca di sponsorizzazioni del quale il presente contratto è parte integrante e sostanziale;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e finalità

- 1.1. Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione da parte dello sponsor della realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria del campo da calcio del centro sportivo sito in via Padile n. 78 in località Padile, come meglio specificato nell'Allegato C dell'avviso di sponsorizzazione, per un importo stimato di €



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

72.400,00 (IVA al 22% esclusa).

1.2. Il contratto di sponsorizzazione è finalizzato:

- a) al mantenimento di un'elevata qualità dell'offerta sportiva del territorio, promuovere la pratica sportiva giovanile, favorire l'inclusione delle persone con disabilità e garantire spazi di aggregazione e socializzazione a beneficio della popolazione residente;

**Art. 2 – Elementi generali riferibili allo sviluppo
della sponsorizzazione**

2.1 La sponsorizzazione sarà attuata:

- b) dallo sponsee con specifiche prestazioni atte a veicolare a fini pubblicitari l'immagine / il logo / il marchio prescelto dallo sponsor;
- c) dallo sponsor con la messa a disposizione di risorse economiche e/o tecniche, costituenti corrispettivo delle prestazioni di veicolazione a fini pubblicitari, finalizzati a consentire la migliore realizzazione dell'intervento sponsorizzato.

2.2 L'attività dello sponsor e le forme di presentazione dell'immagine / del logo / del marchio dello stesso in relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto non devono in alcun modo costituire elemento ingenerante conflitti di interesse con le attività istituzionali dello sponsee. Qualora si producano elementi comportanti conflitti di interesse, potenziali o effettivi, tra l'attività istituzionale dello sponsee e l'attività dello sponsor, le parti sono tenute a:

- esperire ogni azione utile all'eliminazione del conflitto;
- esperire ogni azione utile a salvaguardare gli interessi pubblici presupposti al presente contratto (miglioramento dei servizi, risparmio delle risorse, ecc.).

L'eventuale impossibilità di risolvere il conflitto di interessi costituisce presupposto per la



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

risoluzione del contratto, fatti comunque salvi i diritti maturati dalle parti al momento.

Art. 3 – Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione degli interventi di cui all'avviso.

Art. 4 – Obblighi dello sponsor

4.1 Al fine di incrementare la notorietà del proprio logo / del proprio marchio aziendale / della propria immagine tradotta, lo sponsor si obbliga a:

- erogare la somma di € _____ **oltre all'IVA di legge**, per complessivi € _____ in favore del Comune di Gardone Val Trompia nelle modalità e nei tempi definiti dal presente articolo;

4.2. Il finanziamento è reso dallo sponsor allo sponsee esclusivamente a termine di corrispettivo, con pagamento in un'unica soluzione, tramite bonifico bancario a favore del Comune di Gardone Val Trompia

Tesoreria BPER Banca spa

Codice IBAN: **IT20Z0538754540000049415629**

Causale: **Sponsorizzazione manutenzione straordinaria centro sportivo in località Padile**

L'emissione della fattura elettronica avverrà a pagamento incassato.

4.3. Lo sponsor è tenuto a mettere a disposizione dello sponsee tutti i materiali e gli strumenti (files informatici, riproduzioni fotografiche, striscioni, poster ecc.) necessari a quest'ultimo per la riproduzione esatta del marchio aziendale o del logo-tipo scelto per la veicolazione pubblicitaria.



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

Art. 5 – Prestazioni rese dallo sponsee

5.1. In relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, lo sponsee si impegna:

-) ad inserire il marchio / logo o il segno distintivo comunque prescelto dallo sponsor nel materiale pubblicitario e/o illustrativo dell'iniziativa/dell'attività/del progetto (***in tal caso lo sponsor dovrà inviare altresì insieme al presente contratto anche il proprio logo/il marchio o segno distintivo***);
-) ad evidenziare, nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa / dell'intervento / del progetto il ruolo della Società / Associazione come sponsor ufficiale;
-) a riprodurre il logo / marchio o comunque il segno distintivo dello sponsor all'ingresso o sulle recinzioni del campo sportivo (***in tal caso lo sponsor dovrà fornire all'Ufficio competente il manifesto riproducente il proprio logo/marchio o segno distintivo***);
-) a citare lo sponsor quale finanziatore dell'iniziativa in corso di svolgimento durante il periodo della manifestazione.

Art. 6 – Valore della sponsorizzazione

6.1. Il valore della sponsorizzazione è determinato in base all'art. 4.1 del presente contratto, rispetto al quale devono essere applicate le necessarie imposte.

6.2. Il valore della sponsorizzazione è riferito alle prestazioni di veicolazione a fini pubblicitari del logo / marchio / immagine dello sponsor realizzate dallo sponsee.

6.3. In caso di risoluzione anticipata del contratto, lo sponsee e lo sponsor provvederanno a definire operativamente le modalità con le quali calcolare il valore del corrispettivo delle prestazioni dello sponsee da restituire.



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

Art. 7 – Riconoscimento di esclusiva allo sponsor

- 7.1. Lo sponsee non ritiene di riconoscere allo sponsor l'esclusiva della sponsorizzazione.
- 7.2. Lo sponsee si riserva la possibilità di concludere contratti di sponsorizzazione per lo stesso periodo e nell'ambito della stessa iniziativa oggetto del presente contratto anche con soggetti che esercitino attività simili o comunque concorrenti o che implicino la pubblicizzazione di beni o servizi dello stesso genere merceologico.
- 7.3. Lo sponsee si impegna anche a verificare, in sussistenza di altri contratti di sponsorizzazione relativi alla medesima iniziativa, situazioni comportanti possibili problemi d'immagine o di conflittualità tra attività dei soggetti individuati come sponsor in tali contratti e la società/associazione con ruolo di sponsor in relazione al presente contratto, nonché ad adottare ogni atto utile a rendere compatibili tali rapporti indiretti.

Art. 8 – Profili organizzativi inerenti allo sviluppo della sponsorizzazione

- 8.1. Lo sponsor e lo sponsee individuano nell'ambito delle proprie strutture organizzative specifici referenti operativi, qualificati come soggetti deputati a curare gli sviluppi organizzativi e gestionali discendenti dal presente contratto.
- 8.2. I referenti operativi di cui al punto precedente sono tenuti ad operare per la facilitazione dei rapporti generali tra sponsor e sponsee in relazione allo sviluppo di tutte le procedure amministrative, fiscali e contabili correlate o discendenti dal presente contratto.



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

Art. 9 - Recesso dal contratto

- 9.1. Le parti possono recedere dal contratto prima che l'esecuzione dello stesso abbia inizio, ovvero entro 15 giorni dalla sottoscrizione dello stesso da entrambe le parti. La rescissione deve avvenire per mezzo dell'invio di apposita comunicazione per mezzo PEC. La comunicazione deve essere adeguatamente motivata.
- 9.2. Il recesso è da intendersi senza oneri, fatte salve le ipotesi in cui una delle parti si sia già adoperata per lo sviluppo delle azioni contrattuali. In tal caso le parti concordano un indennizzo a ristoro di eventuali investimenti di risorse.

Art. 10 - Risoluzione del contratto

- 10.1. Il presente contratto può essere risolto dallo sponsor o dallo sponsee per motivate ragioni e con preavviso di almeno 7 giorni, inviando apposita comunicazione a mezzo PEC.
- 10.2. Costituiscono ad ogni effetto inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione del contratto:
- il mancato rispetto degli obblighi prestazionali da parte dello sponsee, ivi compresa la mancata realizzazione dell'intervento;
 - il mancato rispetto degli obblighi inerenti alla resa del corrispettivo da parte dello sponsor;
 - l'inottemperanza, da parte dello sponsor, alle indicazioni dello sponsee per la risoluzione di conflitti di interesse relativi alla sponsorizzazione, secondo quanto suddetto.



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

10.3. Costituisce inoltre causa di risoluzione del contratto l'impossibilità accertata, per il Comune, anche se sopravvenuta, a realizzare l'intervento ad iniziata esecuzione del presente contratto.

10.4. Costituisce inoltre causa di risoluzione del contratto ogni qualsivoglia evento negativo riguardante lo sponsor che possa, in qualsiasi misura, nuocere all'immagine del Comune.

Art. 11 – Rinvio a riferimenti generali

11.1. In relazione alla disciplina contrattuale, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio alle disposizioni del Codice Civile e della normativa speciale in materia di contratti pubblici.

Art. 12 - Risoluzione delle controversie

12.1. Lo sponsee e lo sponsor operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle controversie che emergessero durante l'esecuzione del presente contratto.

12.2. Qualora le controversie inerenti all'esecuzione del presente contratto non siano componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al competente Foro di Brescia.

Art. 13 - Spese contrattuali

13.1. Il presente atto è soggetto a registrazione in solo caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e successive modifiche.

13.2. Le spese di bollo e tutte le eventuali altre spese, imposte o tasse dipendenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dello sponsor.



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

Art. 14 – Profili fiscali connessi alla sponsorizzazione

14.1. In relazione alle prestazioni ed ai corrispettivi resi rispettivamente dallo sponsee e dallo sponsor con riferimento alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, le parti emettono i necessari documenti fiscali e provvedono agli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto.

Il legale rappresentante

Il Dirigente
Settore Tecnico
